

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 16.03.2021
2. Agevolazioni fiscali spese edilizie: La comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31.03.2021
3. La prenotazione del bonus pubblicità entro il 31.03.2021
4. Moratoria prestiti imprese: nuova proroga automatica al 30.06.2021

1

Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 16.03.2021

Per soggetti IVA

Entro il 16.03.2021 deve essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni).

Come libri sociali sono da intendere:

- il libro dei soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

I già menzionati libri sociali devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio nel momento in cui vengono predisposti.

L'importo da versare è commisurato all'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) esistente alla data dello 01.01.2021 ed è stabilito come segue:

- capitale sociale (o fondo di dotazione) non superiore a Euro 516.456,90 = Euro 309,87;
- capitale sociale (o fondo di dotazione) superiore a Euro 516.456,90 = Euro 516,46.

Il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24, indicando come codice tributo 7085 e come periodo di riferimento 2021. Il versamento della tassa di vidimazione è deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP.

Sono esonerati dal versamento:

- le società cooperative e mutue assicurative;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
- società di capitali dichiarate fallite;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- società di persone e imprese individuali.

L'obbligo resta comunque in vigore per le società messe in liquidazione. Le società costituite dopo il 01.01.2021 hanno già pagato la quota annuale nel corso della costituzione mediante un apposito bollettino. Per i clienti per i quali noi teniamo la contabilità, predisponiamo noi il mod. F24 per il pagamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Chiediamo comunque ai clienti per i quali non teniamo la contabilità di predisporre il mod. F24 e di effettuare il pagamento dovuto per l'anno 2021 in modo autonomo e puntuale.

2 Agevolazioni fiscali spese edilizie: La comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31.03.2021)

Per soggetti IVA

I contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% o degli ulteriori interventi elencati dall'art. 121, comma 2, DL 34/2020, potranno optare – in luogo dell'utilizzo diretto della de-trazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi con proprie imposte – per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito (in genere ad una banca) relativo a tali detrazioni, inviando telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.

Si ricorda che le detrazioni "edilizie" per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono:

- della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 16-bis, comma 1, TUIR;
- della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all'art. 14, DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 119 del DL 34/2020;
- della detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 16, comma 1-bis - 1-septies, DL 63/2013 (c.d. “sisma bonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del DL 34/2020;
- della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate 90%”);
- della detrazione IRPEF/IRES per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.

In proposito, con specifico riguardo all'individuazione del momento di sostenimento delle spese, si ricorda che:

- se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento andrà individuato in base al principio di cassa. In tal caso ciò che rileverà è il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa;
- se, invece, le spese sono state sostenute nell'esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento andrà individuato avendo riguardo al principio di competenza economica.

La comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, a seconda dei casi, potrà essere inviata telematicamente:

- dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/98;
- dall'amministratore di condominio (o in assenza di tale figura da un condomino), direttamente o tramite intermediari di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/98;
- dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità in caso di interventi per i quali risulta possibile accedere al superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

Si precisa che per lavori che si protraggono dal 2020 nel 2021, sarà possibile anche utilizzare le detrazioni fiscali accumulate per il 2020 con proprie imposte, per poi fare l'eventuale “cessione del credito” per le detrazioni 2021 entro il termine previsto a riguardo nel 2022 (presumibilmente nuovamente fine marzo 2022).

3**La prenotazione del bonus pubblicità entro il 31.03.2021**Per soggetti IVA

Per il bonus pubblicità 2021 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31.03.2021, ivi indicando i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno; nel mese di gennaio 2022 deve essere inviata la dichiarazione conclusiva delle spese pubblicitarie effettivamente sostenute nell'anno 2021. Entro il mese di marzo 2022, il Ministero fornirà gli elenchi di tutte le società ammesse con indicazione del credito ottenuto. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono pertanto l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale (senza che è necessario un incremento delle spese sostenute nel 2021 rispetto all'anno precedente), mentre a riguardo degli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali continua a trovare applicazione la condizione di accesso, nel senso che il credito d'imposta si applica solo al valore incrementale (l'incremento delle spese sostenute nel 2021 dev'essere superiore all'1 per cento di tali spese sostenute nell'anno precedente). Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito. L'agevolazione massima ottenibile è pari al 50% delle spese ammissibili (75% del valore incrementale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche). In caso di superamento del plafond dedicato (50 mln di Euro) lo stesso sarà ripartito tra i beneficiari riducendo di conseguenza la percentuale agevolativa. Il contributo è da classificare tra quelli ove opera il regime "de minimis". Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Chiediamo ai nostri clienti interessati di voler contattare il nostro consulente di riferimento, ai fini di aver ulteriori informazioni a riguardo.

4**La moratoria prestiti imprese: nuova proroga automatica al 30.06.2021**Per soggetti IVA

Vi informiamo che con la Legge Finanziaria 2021 è stata introdotta la proroga automatica della moratoria dei prestiti bancari d'impresa al 30 giugno 2021, salvo specifica richiesta di rinuncia da inviare alla banca entro il 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le aziende del settore turismo). Ciò significa che chi aveva già richiesto in passato la moratoria dei propri finanziamenti bancari fino al 31 gennaio 2021 (o fino al 31 marzo 2021 per le aziende del settore turismo), tale moratoria dev'essere automaticamente prorogata dalla vostra banca al 30 giugno 2021, senza di dover chiedere ulteriore documentazione e/o la compilazione di un'ulteriore richiesta.

Attenzione però che potrebbe succedere che le procedure informatiche della vostra banca non prevedano la proroga automatica. Pertanto vi consigliamo comunque di inviare una semplice mail (o una mail via PEC) alla vostra banca, nella quale chiederete la conferma che la moratoria dei vostri finanziamenti sia già stata prorogata automaticamente al 30 giugno 2021 (la disposizione di riferimento è l'art. 1, comma 248, legge 178/2020). Quanto finora detto vale però solo per la moratoria richiesta in passato ex decreto-legge "Cura Italia" (All'articolo 56, comma 2, lettere a), b), c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Le imprese che avevano richiesto la moratoria dei propri finanziamenti in base ad altre disposizioni/convenzioni, come p.e. in Alto Adige facendo riferimento all'apposita convenzione stipulata nel 2020 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e le banche locali, devono contattare in tempo (cioè prima della scadenza della moratoria già richiesta e in essere) la/e propria/e banca (che ai fini di definire la possibilità/modalità di eventuali ulteriori proroghe della moratoria dei propri finanziamenti in essere; in tal caso non si tratta di una proroga automatica e le banche possono anche richiedere ulteriore documentazione/informazioni - o al limite anche garanzie aggiuntive - ai fini di poter valutare il prolungamento della moratoria in essere).

Si consiglia in ogni caso di cercare al più presto il dialogo con le proprie banche finanzianti al fine di trovare la migliore metodologia di moratoria aggiuntiva, se necessaria.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

